



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it

PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it

PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppisquadra@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 29 del 28 Agosto 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 31 Luglio 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

DECISIONE

relativamente a:

Prot. n. 28963/563/pfi 22 -23/PM/fb a carico delle Società A.S.D. Città di Gallipoli e U.G. Manduria Sport, conseguente ad:

atto di deferimento del 30/05/2023 del Procuratore Federale Interregionale - che si ha qui per integralmente richiamato - promosso all'esito dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 563 pfi 22-23, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta e danneggiamenti arrecati all'impianto sportivo verificatisi al termine della gara Manduria Sport – Città di Gallipoli dell'11/12/2022, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia"*, avverso le precitate Società, per rispondere rispettivamente:

- **la Società U.G. Manduria Sport:** *"a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26 comma 1 del C.G.S., per avere i propri sostenitori - in data 11.12.2022 - al termine della gara U.G. Manduria Sport – A.S.D. Città di Gallipoli. valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, nelle aree immediatamente adiacenti all'impianto sportivo di Manduria e, precisamente, in prossimità dell'intersezione tra la Via Roma e la via Giancane nel Comune di Manduria, cercato di colpire senza riuscirvi i sostenitori della società A.S.D. Città di Gallipoli mediante il lancio di pietre e bottiglie in vetro, colpendo alla gamba il Dirigente del Commissariato di P.S. di Manduria - che riportava un trauma escoriato giudicato guaribile in sette giorni";*
- **la Società A.S.D. Città di Gallipoli :** *"a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26 comma 1 del C.G.S., per avere i propri sostenitori - in data 11.12.2022 - al termine della gara U.G. Manduria Sport – A.S.D. Città di Gallipoli valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, nelle aree immediatamente adiacenti all'impianto sportivo di Manduria e, precisamente, in prossimità dell'intersezione tra la Via Roma e la via Giancane nel Comune di Manduria, minacciato persone estranee al contesto della manifestazione sportiva, brandendo le aste in plastica delle bandiere come manganelli - ovvero cercando di utilizzare la cintura dei pantaloni con la funzione di "tirapugni". Dopo essere stati fatti oggetto del lancio di pietre e bottiglie da parte dei sostenitori della società avversaria, i sostenitori gallipolini hanno poi cercato di entrare in contatto con gli avversari, venendo però fermati dall'interposizione delle forze dell'ordine presenti. Non essendo riusciti nell'intento di confrontarsi fisicamente con i tifosi avversari, i sostenitori della società A.S.D. Città di Gallipoli sono tornati sui propri passi, danneggiando alcuni autoveicoli parcheggiati all'interno di un'area di parcheggio adiacente".*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla prima udienza fissata in data 26/06/2023, come da verbale che si ha qui per integralmente richiamato, comparivano:

il rappresentante della Procura Federale, il quale, all'esito della propria requisitoria, concludeva per l'accoglimento del deferimento in atti, chiedendo:

- per la **Società U.G. Manduria Sport**: l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 e la squalifica del campo per una giornata, con l'obbligo di disputa della gara a porte chiuse;
- per la **Società A.S.D. Città di Gallipoli**: l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 e la squalifica del campo per due giornate, con l'obbligo di disputa delle gare a porte chiuse;

il difensore della Società U.G. Manduria Sport, Avv. Giulio Destratis all'esito della propria discussione, si riportava alla memoria difensiva depositata in atti in data 15/06/2022 - che si ha qui per richiamato – e chiedeva in via principale: il proscioglimento della stessa, in subordine: il riconoscimento delle attenuanti, come esplicitate in tale atto; in terza istanza: la sospensione della sanzione della squalifica del campo;

il difensore della Società A.S.D. Città di Gallipoli, Avv. Antonio Luceri, in sostituzione del costituito Avv. Giovanni Gabellone, all'esito della sua discussione si riportava alla propria memoria difensiva depositata in atti il 20/06/2023 - che si ha qui per richiamata - chiedeva in via principale: il proscioglimento della stessa; in via subordinata: il riconoscimento delle attenuanti, come indicate nell'atto citato.

All'esito di detta prima udienza il T.F.T., con provvedimento adottato in pari data e comunicato alle parti - che qui si ha per integralmente richiamato - ai sensi dell'art. 50 comma 3 C.G.S. disponeva gli specifici approfondimenti istruttori ivi indicati alle lettere a), b), c) rinviando, in particolare, per l'audizione del Vice Questore aggiunto della P.S. Dott. Maurizio Greco della Questura di Taranto – Commissariato di P.S. di Manduria - nonchè per la discussione finale, alla successiva udienza del 31/07/2023.

Pervenivano, quindi, a questo Tribunale: relazione della Procura Federale depositata in atti il 24/07/2023 e memoria difensiva integrativa della difesa dell'U.G. Manduria Sport, depositata il 27/07/2023 - che si hanno qui per richiamati.

Alla citata udienza del 31/07/2023 il T.F.T., come da verbale in atti, constatato che il predetto Dott. Maurizio Greco, seppur ritualmente citato non era comparso, udite le conclusioni finali delle parti - che ribadivano quelle rassegnate alla precedente udienza - decideva come da dispositivo pubblicato in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze in atti siano sufficientemente idonee a condurre ad una decisione di responsabilità nei confronti di entrambe le Società deferite, per l'incolpazione loro ascritta ex art. 26 co. 1 C.G.S. nell'editto di accusa della Procura Federale.

Detta norma statuisce che le società calcistiche rispondano per i fatti violenti commessi in occasione della gara da parte dei propri sostenitori sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti allo stesso qualora, dal fatto di essi, derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica delle persone.

La giurisprudenza sportiva ha confermato che trattasi di una responsabilità per fatto altrui di natura oggettiva, per la quale non è necessario accertare l'esistenza degli elementi soggettivi di imputazione (dolo o colpa) in capo alle società, avendo modo di precisare che la nozione di "sostenitore" si attaglia anche ai semplici tifosi occasionali coinvolti dalla manifestazione agonistica.

A tal proposito, il Collegio di garanzia dello Sport ha richiamato il "principio di precauzione" in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è così forte che il criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni aldilà di ogni individuazione di colpevolezza. Il principio è ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario, in una libera competizione dove il migliore prevalga. In tale ottica la responsabilità oggettiva ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio (in tal senso il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite n. 42/2015 e n. 58/2015).

In virtù di tanto dubbio alcun può esservi, nella fattispecie, quanto alla declaratoria di responsabilità della Società A.S.D. Città di Gallipoli per quanto perpetrato dai propri tifosi al termine della gara di cui si discetta, nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo della città di Manduria - che li ha ospitati il giorno dell'incontro calcistico.

Risulta, infatti, dagli atti e in particolare, dall'annotazione della Questura di Taranto -Commissariato di P.S. di Manduria del 13/12/2023 - avente ad oggetto, per l'appunto: "*l'incontro di calcio campionato Eccellenza tra U.G. Manduria Sport – Città di Gallipoli avvenuto in data 11/12/2022*" a firma del Vice Questore Aggiunto Dott. Maurizio Greco - che aveva personalmente diretto il servizio di ordine pubblico, posizionandosi nel settore ospiti del campo sportivo di Manduria, che i tifosi della squadra gallipolina erano accorsi numerosi alla partita, parcheggiando i loro mezzi lungo la Via Roma, ove era ubicata la porta di ingresso della porzione degli spalti riservata esclusivamente ai sostenitori della squadra in trasferta.

Nel corso del *match*, in particolare, un tifoso della squadra del Gallipoli, già aveva avuto modo di segnalarsi negativamente atteso che, più volte, aveva tentato di sfondare a calci un cancello interno - che separava gli spalti dal campo di giuoco - non riuscendovi.

Al termine della partita veniva scelto, per ragioni di ordine pubblico, di far fuoriuscire i tifosi gallipolini prima di quelli della squadra di casa, evitando che venissero a contatto fra loro, sì da permettere a costoro di accedere ai propri mezzi, come detto ubicati sulla Via Roma proprio dinanzi al settore dove erano ospitati, al fine di far celere ritorno a casa.

Se non che detto intento veniva frustrato da un imprevisto, costituito dal fatto che una delle autovetture dei tifosi della squadra in trasferta risultava avere un pneumatico sgonfio, sicché gli altri decidevano di non partire fino a quando lo stesso non fosse stato riparato.

L'operazione durava circa 30 minuti, periodo di tempo in cui alcuni dei tifosi gallipolini - i più agitati - iniziavano a camminare avanti ed indietro lungo la Via Roma, cosa che induceva il Vice Questore Aggiunto Greco a far posizionare il personale di polizia presente in corrispondenza dell'intersezione della stessa con la Via Giancane, unica strada che collegava la Via Roma alla zona dello stadio ove era ubicato l'ingresso della tifoseria di casa, e, pertanto, unico punto in cui le opposte tifoserie avrebbero potuto venire in contatto, sì da cagionare pericolo per la sicurezza pubblica.

In tale frangente, però, alle ore 17.10 circa, un gruppetto di 5 soggetti - capeggiato dallo stesso individuo che si era segnalato per la deplorable condotta di cui innanzi all'interno dello stadio - decideva di raggiungere la via Giancane, brandendo le aste in plastica delle bandiere della propria squadra come manganelli, a mo' di minaccia contro alcuni astanti locali che camminavano lungo la stessa via e che, a cagione di tanto, si allontanavano rapidamente.

In particolare, poi, uno di detti sostenitori gallipolini intemperanti, con fare sicuramente pericoloso per la sicurezza pubblica, si segnalava per aver arrotolato la cinta dei propri pantaloni intorno ad una mano, in modo tale che la fibbia della stessa fosse posizionata sulle nocche alla stregua di "*un tirapugni*".

Vero è che, nonostante l'opera di persuasione degli agenti di polizia che esortavano detti soggetti ad arretrare, all'evidente scopo di non farli entrare in contatto con i tifosi della squadra locale, costoro non desistevano, riuscendo anzi a guadagnare una decina di metri lungo la via Giancane.

In tale frangente, dalle spalle dei poliziotti, qualcuno che chiaramente si poneva in contrapposizione con detti tifosi gallipolini, lanciava 6/7 oggetti tra cui pietre, bottiglie di birra vuote e altro non meglio specificato, contro di loro, dandosi successivamente alla fuga.

Detti oggetti lanciati contro i sostenitori della squadra ospitata, nel frangente, non colpivano nessuno di loro: purtroppo uno di questi colpiva di striscio alla gamba il Dirigente del Commissariato di P.S. di Manduria (pacificamente identificabile nel Vice Questore Aggiunto Dott. Maurizio Greco, estensore della predetta annotazione Commissariato di P.S. di Manduria del 13/12/2023) alla coscia sinistra, così provocandogli un "*trauma escoriato*", come da relazione di Pronto Soccorso del 11/12/2022 (cfr. all'uopo C.N.R. ex art. 347 c.p.p. Questura di Taranto Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali – Sezione Informativa – Squadra tifoserie del 14/12/2022, in atti).

Questo contegno scaldava gli animi dei tifosi gallipolini, sicché il primo gruppetto, di cui innanzi, affacciandosi in modo bellicoso sulla Via Giancane, chiamava a raccolta altri *ultras* della squadra in trasferta sopraggiunti in numero di circa 20 unità.

Solo per abilità, nonostante l'inferiorità numerica, degli operatori di polizia, si scongiurava che le due opposte tifoserie entrassero in contatto tra loro, atteso che costoro interponevano fisica opposizione all'avanzare dei tifosi gallipolini, riuscendo a farli così ritornare sui propri passi.

Fatto sta che alcuni dei tifosi in trasferta, cosa che si apprende sempre leggendo la stessa annotazione di P.S., non paghi di quanto già accaduto, si inoltrava in un parcheggio ubicato in corrispondenza di quel tratto di strada, ove veniva riscontrato, successivamente, il danneggiamento di alcune autovetture.

Quanto alle autovetture danneggiate sicuro rilievo probatorio riveste, in questa sede, il fatto che nell'annotazione qui in esame, si faccia riferimento alla denuncia sporta presso lo stesso Ufficio di P.S. Commissariato Manduria da parte della proprietaria di una di esse, di modello "Opel Grandland", la quale rappresentava come la stessa, nell'occorso, avesse subito danni al parabrezza infranto e graffi sul cofano. La denunciata risulta anche compiutamente generalizzata nel testo stesso dell'annotazione in parola, anche se i suoi dati personali, nella copia di essa giunta agli atti di questo procedimento sportivo risultano oscurati, e ciò al verosimile scopo di evitare di pregiudicare la segretezza e l'ulteriore corso delle indagini in corso, per detta condotta di rilievo anche penale.

Successivamente detti tifosi ospiti, faticosamente riportati alla calma, si risolvevano a tornare ai propri mezzi, alle ore 17.30 circa di quel giorno sicché essi si allontanavano da Manduria per tornare alla propria città, venendo opportunamente scortati da una volante di P.S., per evitare che prima di raggiungere il limite territoriale del Comune ove si era svolta la partita, commettessero altre azioni violente.

Dall'atto di P.S. in esame, risulta poi, per quanto di più importante ai fini della presente decisione, che il suo estensore, unitamente ad altro operatore che lo aveva coadiuvato in occasione dei fatti potevano, attraverso la visione delle immagini riprese dalla Polizia Scientifica, riconoscere compiutamente almeno tre dei sostenitori gallipolini che si erano resi responsabili delle predette condotte violente, qui evidenziate.

Ed infatti, seppur non vi erano immagini di tutto quanto accaduto sulla Via Giancane in occasione dei fatti, da quelle registrate all'ingresso dei tifosi ospiti nell'impianto sportivo era possibile individuare, senza ombra di dubbio, almeno tre dei soggetti resisi protagonisti delle condotte violente sopra riportate, alle quali il firmatario dell'annotazione aveva direttamente assistito.

In particolare veniva sicuramente, riconosciuto un primo soggetto facente parte del primo gruppetto di 5 tifosi che, inizialmente, avevano avuto accesso sulla via Giancane, in quanto a volto scoperto, il quale, ripreso in viso mentre accedeva allo stadio, pure veniva immortalato nell'atto prima descritto di sferrare calci al cancello dello stadio - che separa il campo da gioco dal settore ove erano collocati i tifosi gallipolini (come può evincersi dal frame di immagine riprodotto nella stessa annotazione alla pagina 3) e, successivamente, anche in quello di brandire l'asta della bandiera in Via Roma prima di avviarsi verso la via Giancane, seguito dal primo gruppetto di essi tifosi (come evidenziato dal frame di immagine riprodotto alla pag. 4 dell'annotazione - seconda foto).

Pure veniva sicuramente individuato un secondo soggetto, anch'egli ripreso all'ingresso dello stadio, che veniva riconosciuto per l'essere tra coloro che accedevano alla via Giancane brandendo un'asta di bandiera ed, in particolare, per l'essere colui che aveva nell'occasione arrotolato la cinta dei pantaloni intorno alla mano, in modo che la fibbia della stessa fungesse da "tirapugni" (come evidenziato dal frame di immagine riprodotto alla pag. 4 dell'annotazione - terza foto).

Infine veniva riconosciuto un terzo soggetto, pure ripreso all'atto di fare ingresso nell'impianto sportivo di Manduria (come riprodotto nel frame di immagine riprodotto alla pag. 5 dell'annotazione) - che veniva riconosciuto per essere uno dei tifosi del Gallipoli, pure facente parte del primo gruppo che aveva fatto ingresso dalla via Roma alla Giancane brandendo minacciosamente l'asta di una bandiera il quale, in particolare, era stato bloccato da essi operatori di polizia mentre tentava, altresì, di colpire con l'asta stessa del suo vessillo un'autovettura ivi parcheggiata.

Va evidenziato che, nei suddetti frame di immagine riprodotto nella copia di essa annotazione di P.S. depositata agli atti di questo processo sportivo, i volti dei tre individui in questione sono stati celati, sempre all'evidente scopo di non nuocere alla segretezza dell'indagine penale ancora in corso ed al buon esito della stessa.

In più si precisava, nell'Annotazione di P.S. in esame, come gli stessi fotogrammi riproducenti i tre personaggi, venivano pure forniti al personale di Polizia del Commissariato di Gallipoli, sì da permetterne la identificazione di tutti loro, come riportato compiutamente nella narrativa dello stesso atto di polizia, anche se, allo stesso modo, nella copia fornita a questo Tribunale, le loro generalità venivano oscurate, verosimilmente sempre per la stessa finalità prima evidenziata - e cioè di tutelare l'indagine penale in corso contro gli stessi.

Rileva ai fini della decisione, anche, come i tre soggetti in questione, riconducibili alla tifoseria gallipolina, sempre in virtù delle immagini di cui sopra - che permettevano il loro riconoscimento da parte del personale del Commissariato di Manduria impiegato in occasione dell'incontro calcistico nel servizio di ordine pubblico portando, successivamente, anche alla concreta identificazione delle loro generalità, venivano fatti oggetto di proposta nominativa di Daspo da parte della Questura di Taranto – Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali – Squadra Tifoseria ai sensi dell'art. 6 L. 401/89 e ss. modificazioni, (cfr. proposta DASPO del 14/12/2022, in atti) in quanto, nell'occasione, responsabili del possesso, in luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, di bastoni, mazze ed oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, si da integrare nei loro confronti la condotta perseguita penalmente dall'art. 6 ter L. 13/12/1989 n. 401 per la quale, venivano pure denunciati - sempre nominativamente - di ufficio dalla stessa Questura di Taranto alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo ionico (cfr. C.N.R. Questura di Taranto ex art. 347 c.p.p. del 14/12/2022).

Anche nella copia dei predetti atti di P.S. e di P.G. giunta a questo T.F.T., le generalità dei tre appartenenti alla tifoseria gallipolina venivano occultate sempre, verosimilmente, al fine di preservare segretezza e buon esito del procedimento penale in corso, ancora in fase di indagini preliminari.

Detto solido quadro probatorio a carico della società gallipolina sicuramente integra, ad avviso del Tribunale, nel caso che ci occupa, la fattispecie incolpatrice di cui all'art. 26 comma 1 C.G.S., contestata nell'atto di deferimento della Procura federale.

Esso non risulta scalfito, in modo alcuno, dalle avverse deduzioni dalla sua difesa, come espresse in forma scritta nella memoria difensiva del 15/06/2023 in atti e, diffusamente, nel corso della discussione tenutasi nelle due udienze dibattimentali del 26/06/2023 e del 31/07/2023, nel pieno contraddittorio di tutte le parti, in detti termini:

- *“l’atteggiamento tenuto da pochi tifosi del Gallipoli era rivolto a difesa di possibili attacchi fisici nei confronti del malcapitato che sostituiva il pneumatico, attacco che effettivamente si è verificato;*

- *non si comprende come la società A.S.D. Città di Gallipoli, possa essere ritenuta responsabile sin da ora per fatti, in merito al danneggiamento delle auto eventualmente commesso da terze persone: l’organo inquirente non ha accertato ad oggi – che gli autori degli esecrabili gesti siano qualificabili quali “sostenitori” del Gallipoli”.*

In vero, infatti, dai predetti atti di P.S. acquisiti al procedimento - ed in particolare dalla più volte richiamata annotazione dalla Questura di Taranto - Commissariato di P.S. di Manduria del 13/12/2023 a firma del Vice Questore Aggiunto Dott. Maurizio Greco è emerso, indiscutibilmente, che:

- le condotte violente dei sostenitori gallipolini, in occasione dei fatti, sono state perpetrate anche contro alcune persone locali che camminavano sulla via Giancane, senza avere intenzione di attaccare fisicamente nessuno, le quali, a seguito di tanto, si allontanavano rapidamente dalla stessa;

- i danneggiamenti delle autovetture presenti all'interno del parcheggio ubicato in corrispondenza dei luoghi ove si sono svolti i fatti descritti, per uno dei quali si aveva espressa formulazione di denuncia presso il Commissariato stesso di P.S. di Manduria da parte della sua proprietaria - che veniva all'uopo generalizzata - si verificavano, nell'occorrenza, contestualmente al dileguarsi proprio di alcuni tifosi gallipolini all'interno dello stesso, dopo che gli operatori di polizia deputati al servizio pubblico, opponendosi fisicamente all'avanzata dei *supporters* della squadra ospite sulla Via Giancane, avevano impedito che essi venissero pericolosamente in contatto con gli opposti tifosi del Manduria.

Per di più, dalla stessa annotazione di P.S. in parola, è emerso, come già detto, che un tifoso gallipolino, sicuramente identificato come tale dagli inquirenti, per essere stato ripreso dalle telecamere in occasione del suo accesso allo stadio, non solo era stato colto da costoro, per l'appunto, nell'atto di brandire l'asta di una bandiera a mò di minaccia contro astanti locali sulla Via Giancane di Manduria, tanto da farli allontanare rapidamente bensì, anche in quello di tentare di colpire con l'asta stessa di tale suo vessillo un'autovettura lì parcheggiata, tant'è che per questo, previa sua concreta identificazione e generalizzazione anche con l'ausilio del Commissariato di P.S. di Gallipoli, con il quale venivano condivise le immagini delle riprese filmate dalle telecamere stesse, veniva formulata contro di lui espressa proposta di DASPO da parte della Questura di Taranto – Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali – Squadra Tifoseria ai sensi dell'art. 6 L. 401/89 e ss. modificazioni, (cfr. detta Proposta DASPO del 14/12/2022 in atti, in cui detto soggetto risulta anche compiutamente generalizzato).

Ciò detto quanto alla posizione dell'A.S.D. Città di Gallipoli, ritiene il Collegio che le emergenze probatorie in atti, seppur in maniera meno eclatante, siano comunque sufficienti, alla luce dei parametri ermeneutici fin qui canonizzati dalla Giurisprudenza Sportiva, anche a giungere ad una declaratoria di responsabilità della deferita Società U.G. Manduria Sport, per la stessa fattispecie incolpatrice di cui all'art. 26 comma 1 C.G.S., ad essa ascritta.

Si richiama la pronuncia della Corte d'Appello Federale – Sezioni Unite n. 105/2020-2021 – che testualmente recita: *“non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un di grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito”* (in tal senso anche Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite n. 19/2020-2021).

Inoltre *“la prova di un fatto può anche essere, e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale”* (in tal senso Corte di Giustizia Federale n. 47/2011).

Infine, *“la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere provata anche mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del più probabile che non”* (in tal senso Corte Federale d'Appello – I Sezione – n. 116/2022-2023 e n. 14/2022-2023).

Anche per la società ospitante occorre prendere le mosse dall'annotazione dalla Questura di Taranto - Commissariato di P.S. di Manduria del 13/12/2023 a firma del Vice Questore Aggiunto Dott. Maurizio Greco - testimone oculare dei fatti nonché, come visto, persona offesa dagli stessi, avendo riportato lesioni personali certificate nell'occorso, a cagione di essi.

In particolare, per quanto connesso alla posizione della società U.G. Manduria Sport, dall'annotazione si apprende testualmente: *“gli operatori presenti, raggiunti dallo scrivente, cercavano di far ragionare lo sparuto gruppo di tifosi del Gallipoli che, durante l'opera di convincimento, riusciva a guadagnare una decina di metri di Via Giancane (si fa riferimento, ovviamente, ai predetti acclarati luoghi dei fatti immediatamente prospicienti lo stadio di Manduria: Via Roma intersezione Via Giancane). In tale frangente, dalle spalle degli operatori qualcuno, in chiara contrapposizione ai tifosi ospiti, iniziava a lanciare degli oggetti (6/7 oggetti tra cui pietre, bottiglie di birra vuote e altro non meglio specificato) contro gli avversari. Si ritiene che gli autori del lancio di oggetti, per la circostanza che erano indirizzati verso i gallipolini, fossero di Manduria. Tuttavia gli stessi avevano approfittato della scarsa illuminazione della strada Giancane per rendersi non identificabili. L'azione del lancio, infatti, avveniva all'interno di zona completamente buia che non consentiva di vedere alcunché, neanche le sagome del lanciatore, dopo di che gli autori si davano alla fuga, per non essere raggiunti dai gallipolini. Si dà atto che nessuno degli oggetti lanciati raggiungeva alcun tifoso ospite ma uno di questi attingeva OMISSIS alla coscia sinistra che, recatosi successivamente al locale pronto soccorso OMISSIS. Tale gesto nonostante nessuno si fosse fatto male, scaldava gli animi dei tifosi ospiti e il primo gruppetto che si era affacciato a via Giancane chiamava a raccolta gli altri “ultras” che sopraggiungevano nel numero di circa 20. A questo punto, nonostante l'inferiorità numerica, il dispositivo di ordine pubblico riusciva ad evitare che le due tifoserie entrassero in contatto, grazie alla fisica opposizione all'avanzare dei tifosi gallipolini che si riusciva a far ritornare sui propri passi.”*

Detti elementi di indagine, come da *ius receptum* della più autorevole giurisprudenza federale sportiva a livello nazionale vanno valutati, in questa sede, al fine di ritenere o meno provata la condotta incolpata, usando un metro differente ed assai meno rigoroso di quello utilizzabile nel processo penale, informato al principio della certezza della prova ex art. 192 c.p.p., identificato *“nella ragionevole certezza”* della commissione del fatto oggetto di deferimento, utilizzando il parametro ermeneutico del *“più probabile che non”* (vedi pronunce richiamate in precedenza).

Ciò detto dovendo, quindi, il Tribunale decidere nello specifico se detti soggetti autori della condotta violenta sopra descritta è più probabile che siano identificabili, nella fattispecie, come “sostenitori” del Manduria oppure no, risulta qui opportuno evidenziare alcuni rilevanti aspetti che fanno propendere per la soluzione positiva prospettata dalla Procura Federale, piuttosto che per quella negativa invocata dalla difesa del Manduria.

È palpabile dagli atti che, a prescindere dall'andamento della partita e dal suo risultato, tra le due tifoserie gallipolina e manduriana non corresse certo buon sangue.

A tal fine depone, certamente, il fatto che, in occasione della partita, sia stato posto in essere un accurato servizio di ordine pubblico da parte della polizia locale, con personale posizionato tanto nel settore dello stadio riservato ai tifosi ospiti, quanto in quello occupato dalla tifoseria locale.

Si è cercato di evitare da parte delle forze dell'ordine qualsivoglia ipotesi di contatto tra le due tifoserie, decidendo di far fuoriuscire i tifosi gallipolini prima di quelli del Manduria dallo stadio, in modo tale che i primi, guadagnati i loro mezzi parcheggiati sulla Via Roma in corrispondenza del settore loro riservato dell'impianto stesso, potessero far rapido ritorno nella loro città, evitando di incontrarli.

Tale lungimirante proposito, però, come riportato nell'annotazione del Dott. Greco, veniva frustrato dall'imprevisto evento consistente nei danni all'autovettura del tifoso gallipolino - che ritardava di fatto la partenza degli stessi oltre il previsto - atteso che avveniva non già in stretta coincidenza con la conclusione dell'incontro (ore 16.45 circa) bensì, alle ore 17.30 circa, come riportato nella stessa annotazione di P.S.

Il punto di scontro tra i predetti tifosi gallipolini che, alle ore 17.10 circa di quell'11/12/2022 ponevano in essere le condotte violente loro ascritte in incolpazione, avveniva - guarda caso - come riferito nella citata annotazione di P.S. del Commissariato di Manduria, proprio in corrispondenza dell'intersezione stradale tra la Via Roma e quella Giancane, unica strada che porta dalla prima all'ingresso della tifoseria locale, costituendo il solo punto in cui le due tifoserie potevano entrare in contatto tra loro.

Il lancio di oggetti atti ad offendere, da parte dei soggetti in questione, era sicuramente diretto a colpire i tifosi gallipolini.

Tale lancio di oggetti contundenti avveniva da parte di tali personaggi, incuranti della presenza dei poliziotti e, quindi, con il rischio di colpire anch'essi, come purtroppo avvenuto per sfortuna del Dott. Greco che, a causa di tanto, si feriva alla coscia sinistra nell'occorso, riportando lesioni certificate dal Pronto Soccorso.

Orbene, tutti questi elementi certi, unitariamente considerati, interpretati secondo la logica dell'uomo medio che deve sempre informare chi giudica, fanno propendere senz'altro per l'ipotesi che detti autori del lancio di oggetti contundenti in questione siano effettivamente riconducibili alla tifoseria manduriana e, pertanto, ben definibili come "sostenitori" della U.G. Manduria Sport, ai fini dell'applicazione della fattispecie incolpatrice ex art. 26 comma 1 C.G.S., per cui è qui deferita.

È verosimile, infatti, che, costoro, a causa del predetto imprevisto che aveva ritardato la partenza effettiva dei *supporters* gallipolini rispetto a quanto preventivato dalla polizia, una volta fuoriusciti dal settore dello stadio riservato alla tifoseria locale ubicato sulla Via Giancane stessa, avevano così avuto modo di poterli incontrare, sì da reagire nella maniera decritta alle condotte violente dei primi, in presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine.

La circostanza che rafforza tale logica interpretazione delle prove in atti è che, allorquando i predetti tifosi gallipolini, una volta raggiunta la Via Giancane, nel porre in essere i fatti violenti loro ascritti, hanno incontrato sulla loro strada solo gente "comune", non animata da un contrastante interesse calcistico al loro, per l'appunto "*persone locali che camminavano lungo la stessa via*" come si legge nella stessa annotazione di P.S. del Commissariato di Manduria del 13/12/2022 queste persone, lungi dal rispondere con violenza a violenza, come descritto, sempre in essa annotazione: "*si allontanavano rapidamente*".

In buona sostanza è francamente del tutto improbabile, ed anzi inverosimile, che chi non avesse ragione di ostilità e/o risentimento alcuno nei confronti di quei tifosi gallipolini legati ad opposta fede calcistica si risolvesse, nell'occasione, ad affrontarli proditoriamente mediante il lancio contro di loro, di quegli oggetti contundenti sopra indicati, per giunta alla presenza di un cordone di polizia, con il concreto rischio di provocare la reazione ancor più violenta di essi soggetti, nonché macchiandosi di un reato dinanzi agli occhi stessi delle forze dell'ordine.

Detta valutazione del patrimonio probatorio agli atti, favorevole all'accoglimento della richiesta incolpatrice della Procura Federale ex art. 26 comma 1 C.G.S. a carico anche della società tarantina deferita, resiste ai rilievi contrari offerta dalla sua difesa, alla quale, va dato atto, di aver posto in essere nella fattispecie un'apprezzabile attività.

Detti rilievi difensivi, diffusamente esposti nelle memorie difensive in atti e ribaditi nel corso delle discussioni tenutesi durante le udienze dibattimentali innanzi a questo T.F.T., possono così schematicamente sintetizzarsi, per quanto ritenuto di rilievo:

- i soggetti autori del lancio di oggetti atti ad offendere sono terze persone del tutto estranee alla società U.G. Manduria Sport;
- nessuno degli organi inquirenti (tantomeno giudicanti) ha accertato – ad oggi – che gli autori degli esecrabili gesti siano qualificabili quali “sostenitori” dell’U.G. Manduria;
- nell’occasione a nessun tifoso del Manduria fu permesso di uscire dallo stadio prima dell’abbandono della città da parte dei tifosi del Gallipoli (cosa che si evincerebbe dall’annotazione di P.S. a firma del Dott. Greco);
- costui, nella sua ridetta Annotazione ha potuto solo ipotizzare che gli autori del lancio di oggetti contundenti fossero soggetti di Manduria, in quanto trattavasi di “*qualcuno in chiara contrapposizione ai tifosi ospiti*”, atteso che egli stesso ha riferito che essi, nell’occasione, non erano identificabili, per l’essersi la loro condotta esplicata in una zona completamente buia, e per l’essersi costoro successivamente dileguati;
- non si può affatto escludere che i soggetti in questione potessero appartenere a frange violente di altre tifoserie salentine, in contrapposizione a quella gallipolina, le quali essendo di ritorno da trasferte in località limitrofe, ne avessero approfittato per tendere un agguato ad essa ovvero avessero fissato con la stessa “un appuntamento” per ivi scontrarsi;
- non si può escludere che si trattasse di “un regolamento di conti” tra persone che esulasse da faccende propriamente calcistiche;
- allo stato i fatti di cui ci si occupa il presente procedimento sportivo disciplinare sono, altresì, oggetto di procedimento penale in fase di indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, sicché è precluso assolutamente alla Giustizia Sportiva “anticipare” e/o “scavalcare” quella penale ordinaria, cristallizzando l’appartenenza di tali soggetti alla tifoseria manduriana, prima ancora che l’autorità giudiziaria individui gli autori dei reati.

Alla gran parte di tali rilievi difensivi, tesi ad escludere nella fattispecie che si possa ritenere raggiunta la prova della responsabilità anche della Società calcistica U.G. Manduria Sport ex art. 26 comma 1 C.G.S., per l’essere detti soggetti in questione annoverabili nel caso di specie nella nozione di suoi “sostenitori”, si è sopra già ampiamente spiegato sia in punto di fatto che di diritto sportivo, secondo i dettami interpretativi canonizzati dalla più autorevole giurisprudenza endofederale in materia.

Sicché, nell’ambito della presente decisione, preme evidenziare con riguardo a dette obiezioni della difesa del Manduria, in particolare, come non sia affatto provato in atti, tanto meno dall’annotazione di P.S. del Dott. Greco il suo assunto per cui: “*le forze dell’ordine hanno difatti consentito l’uscita a chiunque avesse assistito alla gara nel settore casalingo solo dopo che la tifoseria ospite aveva lasciato la cittadina manduriana*”.

Vero è che dagli atti di causa e dall’annotazione di P.S. in parola emerge evidente solo che la polizia, al termine dell’incontro, per ragioni di sicurezza, decise di far fuoriuscire la tifoseria ospite prima di quella locale dallo stadio, ma non già che quest’ultima fosse stata trattenuta materialmente all’interno dell’impianto sportivo fino a quando tutti i *supporters* gallipolini avessero guadagnato l’uscita dalla città di Manduria scortati dalla polizia stessa, cosa che, anzi, come più volte sopra detto e documentato in atti, fu notevolmente ritardata rispetto alle previsioni di coloro che ebbero a prestare il servizio d’ordine, per l’imprevisto occorso all’autovettura del tifoso della squadra leccese, cui seguirono i fatti violenti per cui oggi è processo.

Per altro, se fosse vero che i tifosi del Manduria presenti all’incontro fuoriuscirono dallo stadio tutti solamente dopo che i sostenitori gallipolini abbandonarono completamente la città di Manduria - ore 17.30 circa di quell’11/12/2022 secondo il racconto del Vice Questore Aggiunto Greco -, non si riesce a comprendere per quale verosimile motivo esse forze dell’ordine, come si legge nella stessa annotazione di P.S. del 13/12/2022 del Commissariato di P.S. di Manduria, ben prima di questo momento, avevano rischiato la loro stessa incolumità fisica per fraporsi all’avanzata dei tifosi Gallipolini sulla Via Giancane al descritto specifico fine di, testualmente:

“evitare che le due tifoserie entrassero in contatto” (cfr. pag. 2 ultimo cpv. annotazione di P.S. del 13/12/2023).

In secondo luogo va evidenziato come nessuna norma dell'ordinamento sportivo e/o di quello statale preveda una qualsivoglia pregiudizialità del processo penale - rispetto a quello sportivo, che è del tutto autonomo al primo - sì che esso debba necessariamente interrompersi attendendo l'esito dell'altro cosa che, al contrario, paralizzerebbe e renderebbe vano, ovviamente, ogni possibilità di amministrazione della giustizia sportiva, improntata a necessità di massima celerità e speditezza, a fronte della notoria ed endemica lentezza di quella penale.

In terzo luogo va specificato come, al fine di ritenere la responsabilità delle società ex art. 26 co. 1 C.G.S. per fatti violenti dei propri sostenitori, non è necessario che costoro siano materialmente identificati, essendo sufficiente che, per le ragioni di diritto sopra esplicitate, essi siano in qualche modo qualificabili "*aliunde*" come sostenitori delle stesse società sportive.

Infine, concludendo a riguardo, alla stregua del compendio probatorio in atti appare, per le stesse ragioni sopra diffusamente esplicitate, assai più probabile e ragionevole la ricostruzione dei fatti della Procura Federale, secondo cui coloro che si resero nell'occasione autori del lancio di oggetti contundenti contro i tifosi gallipolini, così colpendo il Dott. Greco ferendolo e provocandogli lesioni, fossero in effetti "sostenitori" dell'U.G. Manduria Sport, rispetto a quelle predette alternative, rimaste prive di aggancio a qualsivoglia supporto probatorio acquisito al procedimento, offerte apoditticamente dalla sua difesa, per cui si potrebbe trattare, al contrario, di appartenenti ad altre tifoserie ostili a quella gallipolina che, per caso o per preciso appuntamento, in occasione dei fatti l'avessero incontrata, ovvero, ancora, di ipotetici autori di un regolamento di conti nei suoi confronti - che esulava da motivazioni di natura calcistica.

Ciò detto, passando al trattamento sanzionatorio da irrogare nello specifico il Tribunale, configurata la responsabilità di entrambe le Società deferite ai sensi dell'art. 26 comma 1 C.G.S. per i fatti violenti commessi nell'occorso dai propri sostenitori, applicato l'art. 26 comma 2 C.G.S., reputa equo e congruo comminare la sanzione dell'ammenda in ragione di € 1.000,00 a ciascuna di esse.

Si ritiene, per altro, che le condotte violente sanzionate poste in essere dai sostenitori di tutte e due le squadre integrino "*il fatto particolarmente grave*" di cui all'art. 26 comma 3 C.G.S.

Tanto può dirsi a tal riguardo per i predetti fatti reiterati perpetrati dai sostenitori gallipolini che hanno generato, come visto, nella fattispecie, rilevanti problemi di ordine pubblico ai danni della popolazione locale e per le forze di polizia costrette ripetutamente a fronteggiarli, sostanziandosi anche in fatti oggetto di proposta di Daspo ex art. 6 L. 401/89 e ss. modifiche e di denuncia penale per gli ipotizzati reati di cui all'art. 6 L. 13/12/1989 n. 401 e ss. modifiche ed integrazioni; art. 6 bis stesso provvedimento normativo; artt. 635, 61 n. 11) *septies* c.p. per tre di loro.

Altrettanto valga per le suddette condotte violente poste in essere dai precitati soggetti riconducibili a "sostenitori" della società calcistica di Manduria che hanno cagionato, in specie, ad un operatore di polizia, nell'esercizio delle sue funzioni, lesioni personali certificate da pubblico nosocomio in 7 giorni di guarigione, comportando, pertanto, anche per essi la denuncia penale da parte della Questura di Taranto per l'ipotizzato reato di cui agli artt. 582, 61 n. 10) e 11) *septies* c.p.

Tanto comporta *per dictum* dello stesso art. 26 comma 3 C.G.S. altresì l'irrogazione di una o più sanzioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. d), e) ed f) dello stesso provvedimento normativo sportivo, sicché questo Tribunale ritiene di dover comminare a ciascuna società incolpata, oltre alla predetta ammenda, anche la sanzione, della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse.

Non si reputa di poter mitigare la misura del predetto trattamento sanzionatorio, così individuato per alcuna delle società deferite, in accoglimento della richiesta di attenuanti, così come da entrambe interamente invocate nei loro atti difensivi (che qui, sul punto, si hanno per interamente richiamate, seppur non ritrascritte per economicità di esposizione) attesa, per l'appunto, l'individuata particolare gravità intrinseca delle condotte violente, così poste in essere dai loro sostenitori, sia perché i fatti addotti a giustificazione *sub specie* da ambedue le difese non appaiono concretamente e materialmente annoverabili in alcuna delle attenuanti specifiche previste dall'art. 29 comma 1 C.G.S. alle lett. a), b), c), d) ed e).

A cagione di tanto consegue che neppure può essere accolta l'esimente di responsabilità di cui all'art. 29 comma 1 C.G.S. primo periodo, invocata dalla difesa della U.G. Manduria Sport, atteso che per essa dovrebbero ricorrere congiuntamente tre delle predette circostanze attenuanti specifiche, contemplate dalla citata norma di diritto sportivo.

Infine non si ravvede la necessità di accogliere la richiesta formulata da uno dei rappresentanti della Procura Federale, comparsi all'Udienza del 31/07/2023, cioè di disporre la cancellazione dalla memoria difensiva integrativa del 27/07/2023 del difensore della U.G. Manduria Sport delle espressioni "avventata ed estemporanea", con le quali questi ha qualificato l'attività della Procura Federale nel procedimento *de quo*, atteso che le stesse appaiono non travalicare il limite della consentita dialettica processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 139 comma 4 C.G.S., definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di comminare alla Società A.S.D. Città di Gallipoli la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse - nonché l'ammenda di € 1.000,00;
- 2) di comminare alla Società U.G. Manduria Sport la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse - nonché l'ammenda di € 1.000,00;

Il Relatore
Antonio CONTALDI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 28 Agosto 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 28/08/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci